

GINEX & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Il Trust come strumento di protezione patrimoniale:
inquadramento civilistico ed aspetti fiscali

www.studioginex.it

Sommario

1. L'inquadramento civilistico	pag.	4
2. Il riconoscimento ai fini tributari	pag.	8
3. La determinazione della residenza	pag.	12
4. La disciplina delle imposte dirette	pag.	15
5. I beni e le imposte dirette	pag.	18
6. Gli adempimenti tributari	pag.	20
7. I redditi del beneficiario	pag.	24
8. Gli adempimenti per il monitoraggio	pag.	29
9. La disciplina delle imposte indirette	pag.	34

Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti della presente pubblicazione, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere imputata agli estensori della guida stessa.

Predisposta ad aprile 2016

Pubblicazione fuori commercio.

È consentita la riproduzione con citazione della fonte.

Premessa

La persistente crisi economica, che ormai attraversiamo da alcuni anni a questa parte, ha reso estremamente attuale il tema della pianificazione e, soprattutto, della protezione dei patrimoni. Porre in essere, a tempo debito, una corretta ed adeguata gestione ed allocazione dei propri beni, mobiliari ed immobiliari, è divenuto fondamentale.

La pianificazione patrimoniale rappresenta indubbiamente un percorso virtuoso da attuare attraverso l'uso congiunto e sistematico di diversi istituti del diritto civile, da individuare in funzione delle particolari esigenze del soggetto interessato. È necessario, quindi, che ognuno sviluppi una cultura della pianificazione e della protezione patrimoniale, così come avviene in altri Paesi da diversi secoli.

La presente guida risponde proprio a questa specifica esigenza e si propone di illustrare, seppur sinteticamente, alle imprese ed ai professionisti i principali aspetti legali, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, di uno dei principali strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale: il trust.

L'inquadramento civilistico

Il *trust* è un istituto giuridico di origine anglosassone, che è stato formalmente riconosciuto dall'ordinamento italiano per effetto della ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, avvenuta con la Legge n. 364/1989 adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.

Ad oggi, manca ancora una specifica normativa interna che disciplini l'istituto sotto il profilo civilistico. Tuttavia, lo scorso 19 marzo 2015 è stato presentato un disegno di legge (ddl S. 1826) che prevede l'introduzione nel codice civile della disciplina del contratto di fiducia, che dovrebbe rappresentare l'equivalente italiano del *trust*.

Il disegno di legge è stato assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 16 giugno 2015, ma il relativo esame non ha avuto ancora inizio; pertanto, il riferimento normativo in materia di *trust* resta ancora la Convenzione de L'Aja, il cui scopo precipuo è proprio quello di armonizzare le regole del diritto internazionale privato in materia di *trust*, consentendone il riconoscimento negli ordinamenti di *civil law* privi di una disciplina interna.

Ai sensi dell'articolo 2 della citata Convenzione, *“per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o di un fine specifico”*.

Il *trust* è l'istituto con cui un soggetto disponente (*settlor*) trasferisce la proprietà di tutti i propri beni (o di una parte di essi) ad un altro soggetto (*trustee*), affinché quest'ultimo li amministri nell'interesse di un terzo (*beneficiary*) ovvero in vista del perseguimento di uno specifico fine.

Il beneficiario, pur non essendo formalmente proprietario dei beni oggetto del *trust*, gode dei vantaggi e delle utilità derivanti dalla loro gestione, disponendo altresì di rimedi a carattere reale e obbligatorio per tutelare i suoi interessi nel caso in cui il *trustee* non rispetti gli impegni assunti (*breach of trust*).

Il *settlor* può altresì nominare un guardiano (*protector*), con il compito di vigilare sull'operato del *trustee* nell'interesse del beneficiario (o dei beneficiari) o per garantire l'effettiva realizzazione dello scopo del *trust*.

Il *trust*, quindi, si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia/affidamento tra disponente (*settlor*) e gestore (*trustee*): non a caso il termine anglosassone *trust* significa, per l'appunto, fiducia.

Il medesimo articolo 2 della Convenzione stabilisce che il *trust* presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

- i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee* (effetto segregativo);
- i beni del *trust* sono intestati a nome del *trustee*;
- il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge.

Secondo la dottrina maggioritaria, la Convenzione, limitandosi ad indicare i requisiti minimi affinché si possa affermare di essere in presenza di un *trust*, delinea un modello di *trust* “amorfo”, vale a dire uno schema negoziale adattabile tanto agli ordinamenti di *common law* quanto a quelli di *civil law*.

In seguito alla ratifica, l'Italia ha quindi riconosciuto legittimo il modello di *trust* delineato dall'articolo 2 della Convenzione. La caratteristica certamente più significativa del modello di *trust* convenzionale è rappresentata dalla “segregazione patrimoniale”, per effetto della quale i beni in *trust* formano un patrimonio separato rispetto al patrimonio residuo del *settlor*, del *trustee* e del beneficiario: pertanto, i loro eventuali creditori personali non potranno mai aggredire i beni in *trust*.

Questi ultimi, infatti, risultano essere “blindati”, in quanto sottoposti a un duplice vincolo: di destinazione (essendo finalizzati al raggiungimento dello scopo indicato dal *settlor* nell'atto istitutivo) e, appunto, di separazione patrimoniale.

È bene precisare, inoltre, che esclusivo proprietario dei beni in *trust* è il *trustee*, che, tuttavia, subisce una compressione dell'esercizio del suo diritto in quanto egli è tenuto ad amministrare i beni in modo tale da garantire il raggiungimento dello scopo indicato nell'atto istitutivo. In altri termini, mentre la titolarità del diritto di proprietà del *trustee* è piena, l'esercizio di tale diritto è invece limitato e funzionalizzato.

Tali caratteristiche hanno indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a dubitare della conciliabilità del *trust* con l'ordinamento giuridico italiano sotto il profilo, in particolare, della disciplina del diritto di

proprietà (articolo 832 e seguenti del codice civile), della tipicità dei diritti reali, della responsabilità patrimoniale (articolo 2740 c.c.) e della tassatività degli atti trascrivibili.

Tuttavia, nonostante l'iniziale diffidenza verso un istituto del tutto estraneo alla tradizione giuridica italiana e in attesa di un intervento disciplinatorio del Legislatore, la questione della compatibilità del *trust* con il nostro ordinamento è stata risolta positivamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie.

Ciò non solo con riferimento ai *trust* esteri istituiti secondo il modello convenzionale e in grado di produrre effetti giuridici nell'ordinamento interno proprio in virtù della ratifica della Convenzione, ma anche e soprattutto con riguardo al *trust* "interno" o "domestico", vale a dire un *trust* istituito in Italia, in cui gli elementi essenziali (beni, *settlor*, *trustee*, beneficiario) sono in prevalenza residenti o esistenti in Italia.

Ad ogni modo, vista la perdurante mancanza nell'ordinamento italiano di una disciplina autonoma dell'istituto, il disponente (*settlor*), nello scegliere, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, la legge applicabile al *trust*, deve necessariamente fare riferimento ad una normativa estera, anche nelle ipotesi in cui tutte le parti siano italiane e il *trust* possa quindi definirsi interno. In questa ipotesi, quindi, l'unico elemento di estraneità è rappresentato dalla legge applicabile.

In presenza di un *trust* estero, in cui gli elementi di estraneità riguardino i soggetti coinvolti e i beni in *trust*, lo Stato italiano, in base all'articolo 11 della Convenzione, procede al riconoscimento e il *trust* sarà regolato sulla base della Convenzione e delle norme di diritto internazionale privato.

Il riconoscimento, in linea di principio, non è però obbligatorio, dato che l'articolo 13, a salvaguardia della sovranità degli Stati, conferisce allo Stato il potere di rifiutarlo qualora gli elementi costitutivi del *trust*, all'infuori della legge regolatrice richiamata, rinviano a un diverso ordinamento che non conosca l'istituto.

Il *trust*, quindi, si è progressivamente affermato anche in Italia quale strumento flessibile e versatile sotto il profilo operativo, capace di soddisfare la richiesta di strumenti giuridici nuovi in grado di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti dal mutato contesto economico-finanziario, ma anche familiare e sociale, nonché aziendale, non in grado di essere soddisfatte mediante i tradizionali modelli giuridici.

Il *trust* è suscettibile, infatti, di molteplici applicazioni pratiche, ponendosi in particolare come utile strumento di pianificazione patrimoniale, successoria e tributaria.

La pratica conosce molteplici tipologie di *trust*. A titolo esemplificativo, possiamo ricordare le seguenti:

- **trust autodichiarato**, in cui è lo stesso disponente ad essere designato quale *trustee* (in tal caso, il vincolo di destinazione sui beni si forma all'interno dello stesso patrimonio del disponente);
- **expressed trust**, costituito mediante specifico atto istitutivo e destinato ad avere efficacia quando il disponente è in vita;
- **trust testamentario o mortis causa**, istituito mediante disposizione testamentaria e destinato ad avere efficacia dopo la morte del disponente;
- **trust revocabile**, con il quale il disponente si riserva la facoltà di revocare l'attribuzione dei diritti ceduti al *trustee*;
- **trust di famiglia**, utilizzato per disciplinare rapporti di convivenza e regolare anticipatamente alcuni casi di successione e, soprattutto, di separazione e divorzi ovvero per proteggere il patrimonio familiare, impedendo il frazionamento della proprietà;
- **trust immobiliare**, utilizzato allo scopo di creare un patrimonio di immobili separato dal resto dei beni;
- **trust commerciale**, istituito per disporre la segregazione patrimoniale di *asset* aziendali per il perseguimento di finalità inerenti l'attività d'impresa;
- **trust liquidatorio**, istituito allo scopo di segregare una massa di beni destinati al soddisfacimento di creditori;
- **trust di scopo**, funzionale al perseguimento di un determinato fine (ad esempio, *trust* di garanzia);
- **fixed trust**, in cui il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del *trust*;
- **trust discrezionale**, in cui il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al *trustee* o ad un *protector* (guardiano) l'individuazione degli stessi, delle loro rispettive posizioni, delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici.

Attesa la sempre crescente rilevanza del *trust* nell'ordinamento italiano, non sorprende che particolare importanza abbia assunto nel corso del tempo anche la relativa disciplina fiscale. A tal proposito, si ricordi che la Convenzione nulla dispone sul trattamento tributario dei *trust*; pertanto, l'individuazione del relativo regime impositivo è lasciata alla autonomia dei singoli Stati.

In Italia, il Legislatore fiscale ha espressamente dettato disposizioni in materia di *trust* per la prima volta con l'articolo 1, commi da 74 a 76, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007): nel prosieguo della presente guida, quindi, si passeranno in rassegna i profili tributari del *trust*, tanto ai fini delle imposte dirette quanto ai fini delle imposte indirette.

Il riconoscimento ai fini tributari

La disamina della disciplina fiscale del *trust* deve essere preceduta dall'analisi di un tema particolarmente rilevante e sul quale l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di soffermarsi più volte: ci si riferisce alla problematica del riconoscimento del *trust* ai fini fiscali.

La sua natura di strumento giuridico estremamente flessibile e versatile rende il *trust* suscettibile di applicazioni concrete molto variegata e potenzialmente in grado di essere utilizzato per fini impropri, in particolare per eludere la tassazione in capo al disponente (*settlor*).

Ciò ha indotto l'Amministrazione finanziaria ad assumere un approccio di estrema cautela e attenzione rispetto al *trust*, anche e soprattutto alla luce della perdurante mancanza di una specifica disciplina civilistica interna. In particolare, è stata più volte ribadita la necessità che la "riconoscibilità" di un *trust* ai fini fiscali sia effettuata non in astratto, bensì in concreto, con valutazione caso per caso.

Fin dalla risposta ad un'istanza di interpello del 24 settembre 2002, poi ribadita nella risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003 e, quindi, ben prima dell'introduzione della normativa in materia di imposizione del reddito prodotto dai *trust*, l'Agenzia delle Entrate, facendo espresso riferimento al modello di *trust* delineato dalla Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva nel nostro ordinamento mediante la ratifica avvenuta con la Legge n. 364/1989, ha sottolineato che requisito essenziale del *trust* è l'effettivo potere-dovere del *trustee* di amministrare e disporre dei beni, a lui effettivamente affidati dal disponente.

L'articolo 2, comma 2, della Convenzione, infatti, individua quali elementi essenziali del *trust* la distinzione dei beni del *trust* dal patrimonio del *trustee*, l'intestazione degli stessi al *trustee*, il fatto che *"il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee"*.

Ne consegue che i diritti e le facoltà che il disponente (*settlor*) può riservare a se stesso devono essere tali da non precludere al *trustee* il pieno esercizio del potere di controllo sui beni.

Ciò, del resto, trova conferma nell'articolo 2, comma 3, della medesima Convenzione, secondo cui *"il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà (...) non è necessariamente incompatibile con l'esistenza del"*

trust". A riprova di ciò, non è infrequente nella pratica l'utilizzo da parte del disponente delle c.d. *letters of wishes*, con cui comunica al *trustee* il proprio parere (non vincolante) in ordine a specifiche questioni (che, di regola, eccedono l'ordinaria amministrazione), al fine di consentirgli una scelta più consapevole e coerente con gli obiettivi del *trust*.

In altri termini, un *trust* può essere riconosciuto ai fini fiscali solo se ha tutte le caratteristiche elencate nella Convenzione dell'Aja e se, quindi, il disponente ha effettivamente ceduto il controllo sui beni trasferiti in *trust* al *trustee*.

Diversamente, il negozio, lungi dal poter essere qualificato come *trust*, assume le caratteristiche di un mero soggetto interposto che scherma il disponente o i beneficiari (a seconda di chi effettivamente esercita il controllo sui beni).

Il *trust* si considera fittiziamente interposto qualora il disponente riservi a sé poteri tali da consentirgli di gestire o usufruire dei beni o di limitare poteri e facoltà dell'amministratore.

In tali casi, i beni in *trust* si considerano posseduti dal disponente (o dai beneficiari) e devono essere tassati di conseguenza.

Ulteriori precisazioni sul riconoscimento del *trust* ai fini fiscali sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, in cui è stato ribadito il principio secondo cui, qualora il potere e il controllo sui beni in *trust* siano riservati al disponente (*settlor*), il *trust* deve essere considerato come non operante, in quanto fittiziamente interposto nel possesso dei beni.

A tal proposito, quindi, vengono in rilievo tutte quelle ipotesi in cui le attività facenti parte del patrimonio del *trust* continuano ad essere a disposizione del disponente (*settlor*) oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari.

Nella medesima circolare, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco esemplificativo di ipotesi in cui un *trust* è da considerare soggetto fittiziamente interposto:

- *trust* che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

- *trust* in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
- *trust* in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il *trustee*, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione e amministrazione del *trust*, non può esercitarli senza il suo consenso;
- *trust* in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al *trust*, designando se stesso e/o altri come beneficiari ("*trust* a termine");
- *trust* in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal *trustee*.

Nella successiva circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato quanto in precedenza affermato, ribadendo in particolare che *"non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust, che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi. È il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari. (...) Di essenziale importanza è l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che quest'ultimo non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alla legge. Se, pertanto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del trust, ma anche da elementi di mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest'ultimo, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti. In altri termini, in tali casi il trust viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust. Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza"*.

A conferma di quanto appena ricordato, l'Agenzia delle Entrate ha indicato, in aggiunta a quelle già descritte nella circolare n. 43/2009, ulteriori tipologie di *trust* da ritenere inesistenti in quanto interposte:

- *trust* in cui è previsto che il *trustee* debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- *trust* in cui il disponente può modificare nel corso della vita del *trust* i beneficiari;
- *trust* in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del *trust* o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;

- ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del *trustee*, così come individuato dal regolamento del *trust* o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Inoltre, è opportuno ricordare che, nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, la stessa Agenzia aveva precisato che il “*trust revocabile*” (*grantor trust*), vale a dire quello con cui il disponente si riserva la facoltà di revocare l’attribuzione dei diritti ceduti al *trustee* o vincolati nel *trust* (nel caso in cui il disponente sia anche *trustee*), diritti che, con l’esercizio della revoca, rientrano nella sua sfera patrimoniale, non determinando un trasferimento irreversibile degli stessi e, soprattutto, una permanente diminuzione patrimoniale in capo al disponente, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, ad un autonomo soggetto passivo d’imposta, cosicché i redditi derivanti dal *trust* sono tassati in capo al disponente.

Dalle indicazioni fornite dall’Agenzia nei citati documenti di prassi è possibile dedurre il principio generale secondo cui, se il disponente riserva a se stesso dei poteri tali da consentirgli di gestire o usufruire dei beni in *trust* ovvero di limitare i poteri e le facoltà del *trustee*, il *trust* deve essere considerato alla stregua di un soggetto interposto ai fini fiscali.

In tal caso, infatti, non si determina una vera e propria segregazione dei beni, avendo il disponente (o il beneficiario) mantenuto nella sostanza il controllo su di essi. Di conseguenza, ogni reddito prodotto dal *trust* deve essere considerato come reddito del disponente e tassato in capo a tale soggetto.

Tale orientamento, del resto, appare pienamente in linea con le indicazioni fornite dall’Ocse in tema di utilizzo di veicoli societari (inclusi i *trust*) per scopi illeciti.

Nel rapporto Ocse “*Behind the Corporate Veil. Using corporate entities for illicit purposes*” del 2001, si legge infatti che “*to create a valid trust, the settlor is required to give up control of the assets he has transferred to the trustee. In turn, the trustee is obligated to observe the terms of the trust deed and has a fiduciary duty to act honestly and in good faith in the best interest of the beneficiaries or, in the event there are no named beneficiaries, in the best interest of the trust. Traditionally, trusts are subject to limitations on duration, the terms of the trust are fixed, and trustees cannot be removed without a legal challenge*”.

La determinazione della residenza

Il comma 74 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), modificando l'articolo 73 del Tuir, ha incluso il *trust* tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. In tal modo, il Legislatore ha espressamente riconosciuto al *trust* un'autonoma soggettività tributaria.

Con la circolare n. 48/2007, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini Ires, la residenza del *trust* deve essere determinata applicando i criteri generali indicati dall'articolo 73 del Tuir, pur con taluni adattamenti resi necessari dalla particolare natura dell'istituto.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo citato, un soggetto Ires si considera residente nel territorio dello Stato al verificarsi, per la maggior parte del periodo di imposta, di almeno una delle seguenti condizioni:

- sede legale nel territorio dello Stato;
- sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato;
- oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello Stato.

Considerate le peculiari caratteristiche del *trust*, è da escludere la possibilità di ricorrere al criterio della sede legale e, quindi, di norma i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale.

Il primo criterio risulta utile con riferimento ai *trust* che, per il perseguimento dello scopo in vista del quale sono stati istituiti, si avvalgono di un'apposita struttura organizzativa (ad esempio, dipendenti e locali). In mancanza, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del *trustee*.

Il criterio dell'oggetto principale, invece, è strettamente legato alla tipologia di *trust*. In particolare, nelle ipotesi in cui l'oggetto del *trust* sia costituito interamente da beni immobili situati in Italia, la determinazione della residenza è agevole.

Qualora, invece, i beni immobili oggetto del *trust* siano localizzati in Stati diversi, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Infine, nei casi di patrimoni mobiliari o misti, l'oggetto del *trust* deve essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.

Un *trust* può realizzare il presupposto impositivo in più Stati nel caso in cui, ad esempio, i beni che ne formano l'oggetto siano situati in uno Stato diverso da quello di residenza del *trustee* e da quello di residenza del disponente e dei beneficiari.

Ne consegue che il *trust* può dar luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con eventuali fenomeni di doppia imposizione. In tali ipotesi, per individuarne la residenza, si potrà fare riferimento alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che, come noto, si applicano alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti che, in qualità di soggetti passivi d'imposta, subiscono una doppia imposizione internazionale.

Si ricordi che, ai fini convenzionali, il *trust*, in quanto soggetto passivo Ires, deve essere considerato *"persona diversa da una persona fisica"*, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del modello Ocse, anche se non espressamente menzionato nelle singole convenzioni (l'unica convenzione che contiene un espresso riferimento al *trust* è quella stipulata dall'Italia con gli Stati Uniti d'America).

L'articolo 73, comma 3, del Tuir, come modificato dalla legge finanziaria 2007, detta altresì disposizioni che mirano a contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei *trust* all'estero, con finalità elusive. Pertanto, ai criteri generali di collegamento con il territorio, se ne aggiungono altri specificamente previsti per il *trust* e aventi funzione anti-elusiva.

A tal riguardo, il comma 3 introduce due casi di attrazione della residenza del *trust* in Italia:

- si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
- si considerano residenti nel territorio dello Stato i *trust* istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del *trust* la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del *trust* dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

Con riferimento agli *"istituti aventi analogo contenuto"* al *trust*, l'Agenzia delle Entrate, nella già ricordata circolare n. 48/2007, ha precisato che, attraverso l'uso della predetta locuzione, *"si è voluto tenere conto della possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un 'nomen"*

iuris' diverso. Per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell'istituto del trust".

Quanto alla necessità di stabilire in quale momento la residenza fiscale di un disponente e di un beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *"non sembra necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario sia verificata nello stesso periodo d'imposta. Infatti la residenza del disponente, in considerazione della natura istantanea dell'atto di disposizione, rileva nel periodo d'imposta in cui questi ha effettuato l'atto di disposizione a favore del trust. Eventuali cambiamenti di residenza del disponente in periodi d'imposta diversi sono irrilevanti"*.

Inoltre, *"per la parte riguardante il beneficiario, la norma è applicabile ai trust con beneficiari individuati. La residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust anche se questa si verifica in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto di disposizione a favore del trust. Ai fini dell'attrazione della residenza in Italia è, infine, irrilevante l'avvenuta erogazione del reddito a favore del beneficiario nel periodo d'imposta"*.

Le disposizioni appena illustrate hanno il chiaro scopo di evitare il realizzarsi di disegni elusivi perseguiti attraverso la collocazione fittizia di trust "interni" in Stati che non consentano lo scambio di informazioni. A tal proposito, *"ai fini dell'attrazione della residenza, rileva il fatto che un trust, caratterizzato da elementi collegati con il territorio italiano (un disponente e un beneficiario residente o immobili siti in Italia e conferiti da un soggetto italiano) sia istituito ossia abbia formalmente fissato la residenza in un paese non incluso nella white list"*.

Per effetto dell'operatività della presunzione di residenza fiscale in Italia, tutti i redditi del trust, ovunque prodotti, sono imponibili in Italia secondo il principio del *world wide income* (laddove, per i trust non residenti, l'imponibilità in Italia riguarda solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23 Tuir).

In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di una presunzione relativa di residenza: il contribuente, cioè, ha in ogni caso la possibilità di dimostrare l'effettiva residenza fiscale del trust all'estero.

La disciplina delle imposte dirette

Come già ricordato, l'articolo 1, commi da 74 a 76, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha dettato per la prima volta specifiche disposizioni in materia di disciplina fiscale del *trust*. In particolare, il comma 74, modificando l'articolo 73 del Tuir, ha incluso il *trust* tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), in tal modo riconoscendogli un'autonoma soggettività tributaria.

Dalla lettura dell'articolo 73 Tuir si evince quindi che sono soggetti passivi Ires:

- i *trust* residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (*trust* commerciali residenti);
- i *trust* residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (*trust* non commerciali residenti);
- i *trust* non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Ciò posto, il regime di tassazione dei redditi del *trust* varia a seconda che l'atto istitutivo individui o meno i beneficiari di reddito. Pertanto, ai fini impositivi, occorre distinguere tra due principali tipologie di *trust*:

- *trust* con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (*trust* trasparenti);
- *trust* senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al *trust* (*trust* opachi).

Nel caso di *trust* trasparenti, quindi, il *trust* non è considerato un autonomo soggetto passivo d'imposta, con la conseguenza che il reddito da esso prodotto deve essere assoggettato a tassazione in capo ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno, come individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (articolo 73, comma 2, Tuir). Nell'ipotesi di *trust* opaco, invece, il *trust* è autonomo soggetto passivo d'imposta e, pertanto, il reddito prodotto viene tassato direttamente in capo allo stesso, con applicazione dell'aliquota ordinaria Ires.

È tuttavia possibile che un *trust* sia al tempo stesso opaco e trasparente (*trust* misto), come avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo prevede che parte del reddito del *trust* sia accantonata a capitale e parte, invece, sia attribuita ai beneficiari.

In quest'ultima ipotesi, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al *trust*, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorrerà alla formazione dell'imponibile di questi ultimi. A tal fine, dopo aver determinato il reddito del *trust*, il *trustee* indicherà la parte di esso attribuito al *trust* - sulla quale il *trust* stesso assolverà l'Ires - nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 81/2008, nel caso di *trust* misto *"l'imputazione (per trasparenza) ai beneficiari (individuati) avrà, tuttavia, luogo soltanto in presenza di un particolare presupposto, vale a dire quando i predetti soggetti risultino titolari del diritto alla percezione dei redditi prodotti dalla gestione del trust"*.

Quindi, a prescindere dalla tipologia di *trust* (opaco, trasparente ovvero misto) è necessario, in primo luogo, che il *trustee* determini il reddito del *trust*, per poi successivamente procedere alla verifica circa la presenza o meno di beneficiari individuati, ai quali ultimi imputare per trasparenza la parte di reddito loro spettante.

Il reddito del *trust* deve essere determinato facendo applicazione delle norme previste per:

- gli enti commerciali residenti, se il *trust* è residente e svolge in via esclusiva o principale attività commerciale (articoli 81-142 del Tuir);
- gli enti non commerciali residenti, se il *trust* è residente e non svolge in maniera prevalente attività commerciale (articoli 143-150 del Tuir);
- gli enti commerciali non residenti (articoli 151 e 152 del Tuir);
- gli enti non commerciali non residenti (articoli 153 e 154 del Tuir).

Per determinare la natura commerciale o non commerciale di un *trust*, si deve far riferimento alle medesime disposizioni dettate per gli enti diversi dalle società, con la conseguenza che il *trust* è equiparato ad un ente commerciale qualora svolga in via esclusiva o prevalente attività di tipo commerciale (cfr. risoluzione n. 425/2008).

Ai sensi dell'articolo 55 del Tuir, per esercizio di imprese commerciali si intende *"l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva"* delle attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile, anche

se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.

Pertanto, se il *trust* svolge una delle attività elencate nell'articolo 2195 c.c., il carattere commerciale dell'attività stessa si afferma a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione di impresa, mentre negli altri casi, per accertare il carattere commerciale dell'attività posta in essere, è necessario verificare la sussistenza di un'organizzazione in forma d'impresa. Ad ogni modo, la natura commerciale o non commerciale di un *trust* deve essere valutata caso per caso e dipenderà anche dalla natura dei beni posseduti dal *trust*.

Il reddito imponibile dei *trust* non commerciali (residenti) deve essere determinato secondo le regole dettate dagli articoli 143-150 del Tuir. In particolare, l'articolo 143 prevede che *“il reddito complessivo degli enti non commerciali (...) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti (...) ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva”*. Tali ultimi proventi, quindi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del *trust* non commerciale.

Sul punto, la circolare n. 48/2008 ha precisato che *“in alternativa all'imposizione in capo al trust o ai beneficiari, taluni redditi di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Un trust che non esercita attività commerciale, compreso, quindi, tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e che possiede, ad esempio, titoli soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 vede gli interessi, premi ed altri frutti relativi a detti titoli sottoposti ad imposizione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto sopra richiamato. Sono altresì assoggettati a ritenuta d'imposta i redditi delle obbligazioni e titoli simili indicati nell'articolo 26, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 percepiti da trust non esercenti attività d'impresa commerciale”*.

Se il *trust* viene qualificato come commerciale, il reddito deve essere determinato secondo le regole dettate dagli articoli 81-142 del Tuir. Inoltre, in applicazione del “principio di attrazione”, qualunque sia la natura e la fonte, il reddito del *trust* viene determinato come reddito d'impresa, ossia come differenza tra ricavi e costi di competenza di ciascun periodo d'imposta.

Infine, il *trust* non residente (commerciale o non commerciale) è soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, esclusi quelli esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Si considerano prodotti in Italia i redditi indicati dall'articolo 23 del Tuir.

I beni e le imposte dirette

Il regime impositivo ai fini delle imposte dirette non viene in rilievo solo nell'ipotesi in cui il *trust* produca reddito o distribuisca redditi ai beneficiari, ma anche in una fase precedente, ovverosia nel momento in cui il disponente (*settlor*) trasferisce i beni in *trust*.

Il trasferimento dei beni nel *trust*

Il trasferimento dei beni dal disponente al *trust* assume, ai fini delle imposte sui redditi, una rilevanza differenziata in base alla natura del *settlor* (imprenditore o non imprenditore) e alla tipologia di bene trasferito. Il diverso trattamento fiscale è stato illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.

Disponente imprenditore che trasferisce beni relativi all'impresa

Se il disponente è un imprenditore che trasferisce nel *trust* beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), questi ultimi, in quanto destinati a finalità estranee all'impresa, fuoriescono dalla disponibilità dell'imprenditore.

Ciò comporta, ai fini delle imposte dirette, l'emersione in capo al disponente-imprenditore di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo quanto previsto dal Tuir, nonché l'assoggettamento a Iva in base all'articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. n. 633/1972. Il trasferimento di beni merce determina per il disponente il conseguimento di un ricavo di esercizio (*ex* articolo 85, comma 2, Tuir) da quantificare in base al criterio del valore normale (articolo 9, comma 3, Tuir).

Il trasferimento in *trust* di beni strumentali o patrimoniali, invece, determina l'emersione di plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 Tuir (anche in questo caso il valore da prendere a riferimento per il calcolo della plusvalenza è il valore normale).

Il trasferimento in *trust* di un'azienda

Se il disponente-imprenditore cede l'intera azienda, fiscalmente non si avrà il realizzo di una plusvalenza, in quanto l'articolo 58 del Tuir prevede che *"in caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto*

gratuito, il trasferimento non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa".

Pertanto, nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda in *trust*, si conserva la neutralità fiscale a condizione che il *trustee* assuma l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.

Disponente non imprenditore

Se il disponente è un soggetto non imprenditore e, quindi, ad essere trasferiti in *trust* sono beni diversi da quelli relativi all'impresa, in assenza di corrispettivo, il trasferimento non genera materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al *trust* o al *trustee*. Per quest'ultimo, in particolare, anche se imprenditore, non si determinano sopravvenienze attive, in quanto i beni trasferiti in *trust* non si confondono con il patrimonio dell'imprenditore (*trustee*), ma danno vita a un patrimonio separato.

Il trasferimento in *trust* di titoli partecipativi

Nell'ipotesi in cui ad essere trasferiti in *trust* siano titoli partecipativi, il *trustee* acquisisce l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e l'operazione rimane fiscalmente neutra e, quindi, non è soggetta a tassazione.

Tuttavia, come precisato dalla circolare n. 48/E, "tale regime di neutralità non può, tuttavia, essere garantito nel caso in cui i titoli oggetto del trasferimento siano detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 461/1997; nella specie, infatti, il trasferimento dei titoli dal conto del settlor a quello del trust, poiché indirizzato verso un conto intestato a un soggetto diverso da quello di provenienza, ricade nell'ipotesi dell'articolo 6, comma 6, del citato D.lgs. n. 461/1997 che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso. In tal caso, l'intermediario abilitato applica le relative imposte".

La cessione dei beni in *trust*

Nel corso della vita del *trust* ben può accadere che uno o più beni in *trust* siano ceduti. In tal caso, il trattamento fiscale della cessione è regolato dalle ordinarie disposizioni che, ai fini delle imposte sui redditi, disciplinano detta operazione. Qualora le cessioni siano poste in essere nell'esercizio dell'impresa, la relativa disciplina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene ceduto. Invece, nel caso di cessioni non effettuate nell'esercizio dell'impresa potranno realizzarsi, ricorrendone i presupposti, le fattispecie reddituali previste dall'articolo 67 Tuir (redditi diversi).

Gli adempimenti tributari

In quanto soggetto passivo d'imposta, il *trust* deve adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti Ires. Si ricorda che tutti gli adempimenti tributari del *trust* sono assolti dal *trustee*. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che si sia in presenza di un *trust* commerciale o non commerciale.

Trust commerciale

Il *trust* commerciale deve innanzitutto richiedere l'attribuzione di una propria partita Iva, utilizzando il modello AA7/10. Al pari di tutti i soggetti passivi Ires, è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico Società di capitali).

Inoltre, il *trust* commerciale è soggetto passivo Iva e, pertanto, deve rispettare le regole ordinarie di applicazione dell'imposta (in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate, liquidazioni e versamenti periodici, comunicazione dati Iva, eccetera).

Il *trust* commerciale è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all'Irap previsti dal D.Lgs. 446/1997, in quanto soggetto passivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.

Per quanto attiene agli adempimenti contabili, l'articolo 13 del D.P.R. 600/1973 include i *trust* tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In particolare, i *trust* commerciali sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili previste dall'articolo 14 del citato D.P.R.:

- libro giornale e libro degli inventari;
- registri prescritti ai fini Iva;
- scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
- scritture ausiliarie di magazzino;
- registro dei beni ammortizzabili;
- registro riepilogativo di magazzino.

Trust non commerciale

Il *trust* non commerciale residente deve dotarsi di un proprio codice fiscale, utilizzando il modello AA5/6. Qualora poi inizi ad esercitare anche attività commerciale in via secondaria e non prevalente, dovrà richiedere anche l'attribuzione della partita Iva.

Il *trust* non commerciale è tenuto alla presentazione del modello Unico Enti non commerciali e, con riferimento all'attività commerciale eventualmente svolta in via secondaria, dovrà altresì effettuare i prescritti adempimenti ai fini Iva (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamenti, eccetera).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/1997, il *trust* non commerciale è soggetto passivo Irap e, quindi, è tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione.

Infine, è obbligato alla tenuta delle scritture contabili previste per gli enti non commerciali ex articolo 20 del D.P.R. 600/1973.

La dichiarazione dei redditi del trust

Il *trust*, indipendentemente dalla natura opaca, trasparente o mista, è tenuto a determinare il proprio reddito presentando la dichiarazione dei redditi nei modi e nei tempi stabiliti per i soggetti Ires.

In primo luogo, quindi, è necessario determinare il reddito del *trust* secondo le regole applicabili ai diversi tipi (commerciale o non commerciale, residente o non residente). Successivamente, si deve verificare se esistano o meno beneficiari individuati (ovverosia verificare se si è in presenza di un *trust* opaco o trasparente).

Quindi, una volta determinato il proprio reddito:

- il *trust* opaco è tenuto ad assolvere la relativa obbligazione d'imposta;
- il *trust* trasparente deve imputare il reddito ai beneficiari individuati, in capo ai quali sorge, di conseguenza, il relativo obbligo di versare le imposte dovute.

Come detto:

- il *trust* non commerciale deve presentare la propria dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Unico Enti non commerciali;
- il *trust* commerciale dichiara i propri redditi utilizzando il modello Unico Società di capitali.

In entrambi i casi, nella compilazione del frontespizio del modello di dichiarazione, è necessario indicare il tipo di *trust* (opaco, trasparente o misto).

Trust opaco

Nel caso di *trust* opaco, quindi, la tassazione del reddito ha luogo in capo al *trust* stesso. In particolare:

- il *trust* opaco commerciale compila il quadro RN del modello Unico Sc;
- il *trust* opaco non commerciale compila il quadro RN del modello Unico Enc.

In ambedue i casi, sulla base di quanto emerge dal quadro RN, il *trust* versa l'imposta dovuta.

Trust trasparente

Nella ipotesi di *trust* trasparente, invece, una volta determinato il proprio reddito, il *trust* lo imputa ai beneficiari individuati secondo le rispettive "quote di partecipazione" come individuate nell'atto di costituzione o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Pertanto, i *trust* trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l'imposta. In particolare, il *trust* trasparente:

- determina il proprio reddito, senza liquidare l'imposta, compilando la sezione I del quadro PN (del modello Unico Sc o del modello Unico Enc, a seconda dei casi);
- imputa, indipendentemente dall'effettiva percezione, i redditi ai beneficiari individuati, compilando la sezione VII del quadro PN.

I beneficiari devono a loro volta indicare i redditi percepiti dal *trust* (che, per disposizione di legge, sono qualificati come redditi di capitale) nel proprio modello Unico Pf, compilando la sezione I-B del quadro RL (tali dati vanno riportati nei corrispondenti righe del quadro RN e, nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più *trust*, deve essere compilato un rigo distinto per ogni *trust*, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo).

Per quanto attiene, infine, al periodo d'imposta, nella circolare n. 48/2008 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *"nei casi in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l'anno solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di chiusura del periodo di gestione del trust stesso"*.

Ad esempio, nel caso di un *trust* con beneficiari individuati il cui periodo di gestione, in base a quanto stabilito dall'atto istitutivo, sia compreso tra il 1° aprile e il 31 marzo, il *trust* presenta la propria dichiarazione entro il 31 dicembre (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Dpr 322/1998) e i beneficiari, a loro volta, dovranno inserire il reddito nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è terminato il periodo di gestione del *trust*.

I redditi del beneficiario

Come si è già avuto modo di ricordare, ai fini impositivi è possibile distinguere due differenti tipologie di *trust*:

- trasparente, ossia con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari;
- opaco, ossia senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al *trust*.

È tuttavia possibile che un *trust* sia misto, cioè al tempo stesso opaco e trasparente: è ciò che si verifica, ad esempio, quando l'atto istitutivo prevede che parte del reddito sia accantonata a capitale e parte sia, invece, attribuita ai beneficiari.

In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al *trust*, mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l'imputazione, sarà tassato in capo a questi ultimi.

Il problema della disciplina dei redditi del beneficiario del *trust* (e, cioè, del beneficiario come soggetto passivo d'imposta) si pone, pertanto, nelle ipotesi di *trust* trasparenti (o misti, per la parte di reddito del *trust* imputata ai beneficiari).

Il dato normativo da prendere in considerazione è rappresentato dal seguente combinato disposto:

- articolo 73, comma 2 del Tuir, in base al quale *"nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali"*;
- articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) del Tuir, secondo cui sono redditi di capitale, tra gli altri, *"i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, Tuir, anche se non residenti"*.

Dalla lettura delle disposizioni appena richiamate emerge la necessità di risolvere una prima questione: l'esatta individuazione del beneficiario (o dei beneficiari) del *trust*.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, ha fornito importanti precisazioni.

Innanzitutto, alla luce delle differenti tipologie di *trust* riscontrabili nella realtà, attesa la già ricordata flessibilità operativa dell'istituto, le modalità di individuazione del beneficiario (o dei beneficiari) possono essere le più disparate e variegate.

Come sottolineato dalla stessa Agenzia nel citato documento di prassi, ad esempio *"il beneficiario può essere beneficiario di reddito e godere delle utilità dei beni in trust (ad esempio, percepire periodicamente delle somme) oppure beneficiario finale dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust"*, ovvero *"i beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente o da un terzo designato; inoltre, possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria"*.

Orbene, a fronte di tale varietà di soluzioni, l'Agenzia delle Entrate ha indicato un criterio univoco per addivenire alla esatta determinazione del beneficiario "individuato", cui imputare il reddito di un *trust* trasparente, da considerare come reddito di capitale e, come tale, da sottoporre a imposizione in capo al beneficiario medesimo secondo le sue aliquote personali.

Nella circolare n. 48/2007, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel rispetto del principio generale secondo cui presupposto di applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, per "beneficiario individuato" deve intendersi il beneficiario di "reddito individuato", vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale e concreta.

In altri termini, è necessario che il beneficiario del *trust* non solo sia puntualmente individuato, ma *"risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza"* e che, quindi, concorre alla formazione del suo reddito imponibile con riferimento a un determinato periodo d'imposta.

Il beneficiario individuato, quindi, è colui che vanta un diritto attuale e concreto (e non una mera aspettativa) di percepire il reddito del *trust* (o la quota dello stesso che gli spetta). Pertanto, la mera indicazione nominativa nell'atto istitutivo non è di per sé sufficiente a rendere "individuato" il beneficiario in quanto non espressiva di per sé di un diritto attuale, concreto e incondizionato all'apprensione dei redditi del *trust* (si pensi, ad esempio, al caso in cui, pur in presenza di una indicazione nominativa, l'atto istitutivo preveda altresì un termine prima del quale i redditi del *trust* non possono essere attribuiti al beneficiario).

Sul punto, ulteriori precisazioni sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che *"la tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari - quale presupposto della tassazione per trasparenza - esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, il diritto all'assegnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari. Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l'automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario"*.

Affinché sia rispettata la condizione della titolarità *ab origine* in capo a un beneficiario puntualmente individuato (o a beneficiari puntualmente individuati) del diritto all'assegnazione del reddito dei beni in *trust*, è, quindi, necessario che:

- il beneficiario sia puntualmente individuato;
- il beneficiario risulti titolare del diritto di pretendere l'assegnazione del reddito prodotto dai beni in *trust* e che, quindi, esprima rispetto a tale reddito autonoma capacità contributiva;
- tale diritto deve essere conferito al beneficiario anteriormente alla produzione del reddito stesso, in quanto solo in tal caso è possibile ravvisare, sin dall'origine, la riferibilità al beneficiario medesimo del reddito;
- l'esistenza di beneficiari individuati risulti da una espressa, inequivoca e adeguatamente documentata manifestazione di volontà, intervenuta anteriormente alla produzione del reddito realizzato dal *trust* e diretta a individuare uno o più beneficiari e a riconoscere ai medesimi il diritto a pretendere l'attribuzione del predetto reddito.

Il percorso logico-argomentativo seguito dall'Agenzia delle Entrate, e sopra sinteticamente descritto, risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari individuati con l'ineludibile principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione.

Ciò posto, passando al regime di tassazione, si rileva che l'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*) del Tuir, stabilisce che i redditi imputati "per trasparenza" ai beneficiari individuati di *trust* trasparenti, "anche se non residenti", sono redditi di capitale.

Il comma 2 dell'articolo 73 del Tuir precisa, inoltre, che i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati "in ogni caso" ai beneficiari individuati (e in capo agli stessi tassati per trasparenza), cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo il criterio di competenza e non quello di cassa.

Come chiarito dalla circolare n. 48/2007, "tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale. Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica".

Il reddito imputato per trasparenza, concorrendo alla determinazione del reddito complessivo del beneficiario, verrà tassato secondo le sue aliquote personali. Tuttavia, qualora il reddito imputato per trasparenza al beneficiario individuato abbia già scontato una tassazione a titolo d'imposta ovvero di imposta sostitutiva in capo al *trust*, lo stesso non concorrerà alla formazione della base imponibile del beneficiario e, di conseguenza, non sarà nuovamente assoggettato a tassazione. Tutto ciò, in applicazione del principio generale del divieto della doppia imposizione.

La circolare n. 48/2007, infine, chiarisce che *"il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva, disciplinato dall'articolo 165 Tuir, spetta al trust nel caso di trust 'opaco'. Qualora, invece, il trust sia 'trasparente' ed il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito d'imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato, analogamente a quanto disposto dall'articolo 165, comma 9, per le società che hanno optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il trust attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazione spetta al trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato".*

Beneficiari residenti di *trust* esteri e beneficiari esteri di *trust* residenti

Ulteriori importanti precisazioni sul trattamento fiscale dei redditi del *trust* imputati per trasparenza ai beneficiari individuati sono state fornite dalla circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, con particolare riferimento alle ipotesi di beneficiari residenti di *trust* non residenti e di beneficiari non residenti di *trust* residenti.

Il dato normativo di riferimento è rappresentato dalla già richiamata lettera *g-sexies*), comma 1, dell'articolo 44 del Tuir, secondo cui sono considerati redditi di capitale *"i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti"*.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con il documento di prassi in parola, *"l'espressione 'anche se non residenti non può che intendersi riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust (...)"*.

Pertanto, *"il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato. In tal modo viene assicurato che il trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all'eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano (...)* Tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato".

Infine, nella ipotesi di *trust* residenti trasparenti (o misti) che abbiano beneficiari non residenti, il reddito imputato a questi ultimi deve essere considerato prodotto in Italia in base al principio generale dettato dall'articolo 23, lettera b), Tuir, che sancisce l'imponibilità nei confronti di soggetti non residenti dei redditi di capitale "corrisposti" dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

Tuttavia, *"dal momento che la lettera g-sexies) sopra richiamata ha definito una nuova tipologia di reddito di capitale, che assume rilevanza per effetto della sola imputazione, si ritiene che, in forza della specialità della norma, tale criterio prevalga su quello della corresponsione previsto in linea generale dalla predetta lettera b), comma 1, dell'articolo 23. Conseguentemente, i redditi imputati da trust residenti a beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione"*.

Gli adempimenti per il monitoraggio

L'articolo 4 del D.L. 167/1990 stabilisce che *"le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia, che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi"*. Si tratta dell'obbligo di monitoraggio fiscale, assolto mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Dalla lettura della citata disposizione, si evince che, in linea di principio, anche i *trust* residenti in Italia aventi natura di enti non commerciali sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale e, pertanto, al pari di tutti gli altri contribuenti residenti rientranti nell'ambito soggettivo della normativa in esame, sono tenuti alla compilazione del quadro RW nell'ipotesi di detenzione di attività estere, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (e, quindi, anche se derivanti da eredità o donazioni).

Tuttavia, la particolare struttura del *trust* impone di considerare la questione da una prospettiva più articolata, sulla quale ci si soffermerà a breve.

Agli obblighi di monitoraggio fiscale sono altresì tenuti i soggetti sopra indicati (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia) che, *"pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007"* (recante norme di materia di antiriciclaggio).

L'estensione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale anche ai "titolari effettivi" dell'investimento all'estero o delle attività estere di natura finanziaria si è avuta per effetto della riformulazione del testo dell'articolo 4 operata con l'articolo 9 della Legge 97/2013 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013").

In tal modo, il Legislatore nazionale ha inteso ampliare l'ambito soggettivo della normativa in commento per meglio garantire l'adempimento dell'obbligo di presentazione del quadro RW (che, quindi, non riguarda più soltanto i possessori diretti o formali e coloro che hanno la disponibilità o la possibilità di

movimentazione dell'investimento ovvero delle attività finanziarie estere, ma anche chi, sotto un profilo sostanziale, ne sia l'effettivo titolare), con ciò adeguandosi peraltro anche alle indicazioni provenienti dalla Unione europea.

In ordine alle novità introdotte in materia di monitoraggio fiscale dalla Legge 97/2013, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire dettagliate precisazioni nella circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 (che ha fatto seguito al provvedimento del 18 dicembre 2013, emanato per dare attuazione alle richiamate disposizioni normative).

Con particolare riferimento al *trust*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *"l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un trust (sia esso residente o non residente)"*.

Pertanto, *"ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità. Al fine di individuare i casi in cui il trust deve essere considerato interposto si può fare riferimento alle fattispecie esemplificative indicate nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1 e nella circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010"*.

Alla luce di quanto appena ricordato, quindi, attualmente l'individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale risponde a criteri di natura sostanziale e di effettività.

In particolare, la definizione di "titolare effettivo" rilevante ai fini della seconda parte del comma 1, dell'articolo 4, D.L. 167/1990, è stata mutuata dal Legislatore dalla definizione contenuta nella normativa antiriciclaggio, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. 231/2007 e all'articolo 2 dell'allegato tecnico al medesimo decreto.

Pertanto, come si evince dalla lettura della circolare n. 38/2013, in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i *trust*, che amministrano e distribuiscono fondi, per "titolare effettivo" ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale devono intendersi:

- la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica, se i futuri beneficiari sono già stati determinati;
- la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica, se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

In altri termini, l'obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o *trust*), siano riconducibili a persone fisiche in qualità di "titolari effettivi" delle attività stesse.

La circolare n. 38/E precisa che *"ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato 'titolare effettivo' di società e di altre entità giuridiche (quali i trust, ndr), si devono computare anche le partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, Tuir (...). Il contribuente è tenuto a verificare se durante l'intero periodo d'imposta lo status di titolare effettivo si è realizzato anche per un solo giorno"*.

Alla luce dell'assetto normativo sopra sinteticamente descritto, il sorgere dell'obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio fiscale deve quindi essere determinato in concreto, prendendo in considerazione le diverse ipotesi riscontrabili nella pratica.

Con particolare riferimento al caso in cui un contribuente detenga investimenti o attività estere per il tramite di un *trust*, si possono verificare distinte fattispecie a seconda del veicolo attraverso il quale si realizza o meno il requisito della titolarità effettiva.

Innanzitutto, come anticipato poco sopra, si ribadisce che i *trust*, aventi la natura di enti non commerciali, residenti in Italia, non fittiziamente interposti, sono in linea di principio tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.

Tuttavia, è necessario precisare che, in caso di *trust* trasparenti residenti, ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) del *trust* sono direttamente riferibili a beneficiari individuati (ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione degli stessi), gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono:

- sul *trust* (sempreché sia un ente non commerciale), se i beneficiari individuati non rivestono la qualifica di "titolari effettivi" ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio (ad esempio, perché destinatari di una quota inferiore al 25% del patrimonio). In tal caso, il *trust* deve indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi il valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai "titolari effettivi", se presenti;
- sui beneficiari, qualora gli stessi possano essere qualificati come "titolari effettivi" delle attività estere detenute dal *trust* (ad esempio, perché la percentuale di attribuzione del patrimonio o di controllo è pari o superiore al 25%). I beneficiari individuati titolari effettivi sono tenuti a indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi il valore delle attività estere nonché la percentuale di patrimonio a essi riconducibile. Ad esempio, si pensi al caso di un beneficiario individuato di un *trust* trasparente che sia destinatario di una quota pari al 25% del patrimonio detenuto all'estero dal *trust*. In tale ipotesi, il contribuente, in qualità di titolare effettivo degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria del *trust*, deve indicare nel quadro RW il valore complessivo delle attività estere (obbligazioni, immobili e conti correnti) nonché la percentuale di patrimonio a esso riconducibile (25%). Il *trust*, se ente non commerciale residente, deve indicare nel proprio RW il valore dei predetti investimenti e attività e la percentuale del patrimonio non attribuibile al "titolare effettivo" (75%).

Naturalmente, se sussistono titolari effettivi dell'intero patrimonio del *trust*, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.

Con riferimento alla diversa ipotesi di *trust* esteri (cioè, non residenti), in capo ai beneficiari individuati residenti sono previsti alcuni adempimenti ai fini del monitoraggio fiscale. In particolare:

- se sono titolari effettivi, devono indicare nel quadro RW le attività detenute all'estero dal *trust*;
- se non sono titolari effettivi, devono indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del *trust* a essi riferibile.

Si ricorda che, in ogni caso, il *trustee* non può essere qualificato "titolare effettivo", poiché egli amministra e gestisce i beni in *trust* "secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse".

Nella ipotesi di *trust* con beneficiari non individuati (*trust* opaco), la circolare n. 38/2013 evidenzia che *"non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio per individuare il titolare effettivo (...). In tal caso, infatti, l'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), dell'allegato tecnico al decreto legislativo n. 231 del 2007, specifica che per 'titolare effettivo' si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Considerato, infatti, che la dizione 'categoria di persone' non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all'obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dal trust stesso, ricorrendone i presupposti"*, e cioè nel caso in cui si tratti di *trust* (opaco) non commerciale residente.

Inoltre, la circolare n. 38/E precisa che il "titolare effettivo" del *trust*, individuato secondo i parametri sopra descritti, deve indicare nel quadro RW le attività estere che il *trust* detiene direttamente e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché permanga la condizione di titolarità effettiva degli investimenti.

Per consentire ai "titolari effettivi" del *trust* di adempiere ai prescritti obblighi dichiarativi, il *trustee* è tenuto non solo ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenute all'estero dal *trust*, ma altresì a comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW, e cioè:

- la quota di partecipazione al patrimonio;
- gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal *trust*;
- la loro valorizzazione;
- i dati identificativi dei soggetti esteri.

La disciplina delle imposte indirette

Nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affrontare anche il problema della imposizione indiretta del *trust*, rilevando che, attesa la sua peculiare struttura giuridica, esso, sotto tale profilo, presenta i seguenti momenti potenzialmente rilevanti:

- l’atto istitutivo;
- l’atto dispositivo;
- le operazioni eventualmente poste in essere nel corso della vita del *trust*;
- il trasferimento dei beni in *trust* ai beneficiari da parte del *trustee*.

L’atto istitutivo: l’imposta di registro

L’atto istitutivo è l’atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un *trust*. Se contiene esclusivamente la manifestazione di volontà del disponente/*settlor* (nonché l’indicazione delle regole di funzionamento del *trust*), nulla disponendo in ordine al trasferimento dei beni (disposto in un momento successivo), ed è redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 11, della Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986, in quanto atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Con riguardo alla costituzione del *trust*, si ricorda che il modello delineato dalla Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 prevede l’utilizzo della forma scritta. L’articolo 3, infatti, dispone che *“la Convenzione si applica ai soli trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto”*. Ne deriva che il *trust* realizzato in Italia deve essere redatto per iscritto e quivi registrato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), D.P.R. 131/1986.

L’atto dispositivo: l’imposta sulle successioni e donazioni

L’atto dispositivo è l’atto con il quale il disponente/*settlor* trasferisce i beni al *trustee*. Si tratta di un negozio a titolo gratuito in forza del quale i beni trasferiti sono vincolati nel *trust* e affidati all’amministrazione e gestione del *trustee*. La costituzione di un *trust* rientra nella categoria dei vincoli di destinazione (cfr., circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008).

L’articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006, ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l’ambito applicativo della stessa alla *“costituzione di vincoli di destinazione”*. Ne deriva che *“il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va*

assoggettato (...) all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos" (cfr., circolare n. 48/2007).

Nella citata circolare n. 3/2008, peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha rimarcato la peculiarità del *trust*, precisando che esso *"si differenzia dagli altri vincoli di destinazione, in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente (settlor), sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni (trustee). (...) In sostanza, i beni del trust costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee. Ciò palesa una caratteristica tipica del trust, non comune alle altre ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione"*.

Proprio alla luce dell'autonomia giuridica del *trust* rispetto al patrimonio personale del *trustee*, i beni che ne formano oggetto:

- non sono aggredibili dai creditori personali del *trustee*;
- non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del *trustee*;
- non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del *trustee*, qualora quest'ultimo sia coniugato;
- non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell'atto istitutivo del *trust*.

Da quanto sopra, emerge una visione autonoma del *trust*, peraltro confermata dall'autonoma soggettività giuridica ai fini Ires prevista dall'articolo 73 Tuir. Pertanto, *"la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust"* (anche nel *trust* auto-dichiarato, in cui il *settlor* assume le funzioni di *trustee*, l'attribuzione dei beni in *trust*, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni).

Il *trust* si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende ad esso relative (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo). Attesa l'unicità della causa, quindi, l'imposta deve essere corrisposta in misura proporzionale al momento della segregazione del patrimonio. Soggetto passivo è il *trust*, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.

Ai fini della determinazione delle aliquote d'imposta (e delle franchigie eventualmente fruibili), che, come noto, si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, *"occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee)"*.

Inoltre, *"ai fini dell'applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo"* (cfr., circolare n. 48/2007).

L'aliquota dell'8%, in particolare, si applica nelle seguenti ipotesi:

- *trust* costituito nell'interesse di soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela;
- *trust* di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale;
- *trust* costituito nell'interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela.

Invece, nel caso di *trust* costituito nell'interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato, l'aliquota d'imposta (4% o 6%) si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente tra il disponente e il *trustee*.

Non è consentito usufruire delle franchigie quando non sia possibile l'individuazione del soggetto beneficiario, *"posto che queste rilevano con riferimento a ciascun beneficiario, tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente"*.

Alla luce di quanto sopra discende che *"la devoluzione ai beneficiari (e non ai terzi in genere) dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all'interesse dei beneficiari"* (cfr., circolare n. 3/2008).

Infine, si segnala che, con la risposta ad un'istanza d'interpello resa nella risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile anche al *trust* la norma di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), introdotto dall'articolo 1, comma 78, lettera a), della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

La norma *de qua* prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per *"i trasferimenti (...) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. In caso di quote sociali e azioni (...) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso (...)"*.

Il mancato rispetto delle predette condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

La finalità dell'agevolazione in esame è di *"favorire attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia"*, anche se attuato mediante *trust*, purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto articolo 3, comma 4-ter e cioè qualora:

- il *trust* abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in *trust* della partecipazione di controllo o dell'azienda;
- i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
- il *trust* non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal *trustee* i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in *trust*;
- il *trustee* deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo).

La più volte richiamata circolare n. 48/2007, nel completare la disamina del trattamento fiscale del *trust* ai fini delle imposte indirette, illustra anche le modalità di applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, nonché il regime tributario delle operazioni poste in essere dal *trustee* durante la vita del *trust* e del trasferimento dei beni ai beneficiari all'atto della cessazione o scioglimento del vincolo. Ulteriori precisazioni sono altresì contenute nella successiva circolare n. 3/2008.

Imposte ipotecarie e catastali

In ordine alle modalità di applicazione delle imposte ipotecarie e catastali alla costituzione di vincoli di destinazione (categoria nella quale, come detto, rientra il *trust*), in assenza di specifiche disposizioni normative, bisogna fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 347/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale).

In generale, tali imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Con riferimento al *trust*, le medesime imposte, quindi, sono dovute, in misura proporzionale, per la trascrizione e voltura degli atti che conferiscono nel *trust*, con effetto traslativo, beni immobili o diritti reali immobiliari.

Più specificamente, le imposte in parola si applicano nei seguenti casi:

- costituzione del *trust*;
- successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del *trust*;
- trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del *trust*.

Come chiarito dalla circolare n. 3/2008, *“la peculiarità del trust rispetto agli altri vincoli di destinazione (...) non rileva anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale le quali, quindi, anche in caso di trust, sono dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo”*.

Operazioni effettuate durante il trust

Nel corso della vita del *trust*, il *trustee* ben può porre in essere atti di gestione del patrimonio del *trust* (ad esempio, atti di acquisto e vendita). Ai fini delle imposte indirette, tali operazioni sono assoggettate ad autonoma imposizione, *“secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto”*.

Trasferimento dei beni ai beneficiari

Il trasferimento dei beni in *trust* ai beneficiari all'atto della cessazione o dello scioglimento del vincolo non determina, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un ulteriore presupposto impositivo, poiché i beni hanno già scontato l'imposta nel momento della costituzione del vincolo, cioè nel momento in cui si è determinato l'effetto segregativo. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l'eventuale incremento del patrimonio del *trust* non sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione.